

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del Bilancio

Nota di lettura

n. 108

A.S. n. 2894: "Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità". (Approvato dalla Camera dei deputati)

DECISIONI DELL'UNIONE EUROPEA.. CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Luglio 2004

INDICE

Articolo 1 (Finalità e oggetto).....pag.	1
Articolo 2- 3-4	1
Articoli 5-6-7pag.	3
Articolo 8 (Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune).....pag.	4
Articolo 9 (Designazione dei corrispondenti nazionali).....pag.	5

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

L'articolo individua le finalità del provvedimento, ossia dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Articoli 2-3-4

L'articolo 2 affida ad un decreto del Ministro della giustizia la nomina del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust. Tale membro è individuato tra i giudici o magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie (e collocato fuori del ruolo organico della magistratura), o fuori del ruolo organico della magistratura.

L'articolo 3 prevede che il membro nazionale sia coadiuvato da un assistente e, in caso di necessità e previo accordo del collegio Eurojust, fino ad un massimo di tre. Un assistente può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni. Essi, con decreto del Ministro della giustizia, sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie (e collocati fuori del ruolo organico della magistratura), fuori del ruolo organico della magistratura, tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia (e collocato fuori del ruolo organico).

L'articolo 4 stabilisce in quattro anni la durata del mandato del membro nazionale e dei suoi assistenti prorogabile per un massimo di altri

due anni. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia che ricevono il mandato in parola conservano il proprio trattamento economico oltre ad una indennità, comprensiva di ogni trattamento all'estero. L'indennità è equiparata a quella percepita dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione di ambasciata.

La RT quantifica in € 362.218,44 l'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento. Tale somma deriva dal trattamento economico accessorio attribuito al membro nazionale ed ai suoi assistenti e corrisponde all'indennità percepita rispettivamente dal primo consigliere di delegazione e dal primo segretario di delegazione di ambasciata. La relazione dettaglia l'onere nel seguente modo:

- indennità del membro nazionale dell'Eurojust

Indennità base	1.262,74
Coefficiente di base (5,44)	6.869,31
Indennità di rappresentanza (12,50%)	1.017,00
Ritenute a carico dello Stato	153,00
Indennità mensile	9.302,05
Indennità annua (12 mensilità)	111.624,60

- indennità degli assistenti

Indennità base	963,19
Coefficiente di base (5,44)	5.239,75
Indennità di rappresentanza (12,50%)	620,00
Ritenute a carico dello Stato	138,00
Indennità mensile	6.960,94
Indennità annua (12 mensilità per 3 assistenti)	250.593,84

Al riguardo, premesso che la quantificazione appare corretta, andrebbe confermata la misura del coefficiente di base che, in base al D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e successive modificazioni, deve fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Inoltre, occorre chiarire se l'indennità in parola rappresenti l'unica forma di emolumento dei rappresentanti comprensiva anche delle eventuali spese di missione e degli oneri connessi.

Articoli 5-6-7

Gli articoli in esame definiscono i poteri del membro nazionale dell'Eurojust, del collegio dell'Eurojust e stabiliscono per gli uffici giudiziari una serie di poteri ed adempimenti in materia di scambio delle informazioni, di assistenza giudiziaria e di svolgimento di indagini comuni fra paesi.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, sarebbe opportuno che il Governo confermasse che dai poteri ed adempimenti attribuiti agli uffici giudiziari in relazione allo svolgimento di indagini comuni fra paesi, allo scambio di informazioni e assistenza giudiziaria non possano derivare modifiche organizzative tali da introdurre nuovi e maggiori oneri¹.

¹ L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata all'A.C. 4293 non ravvisa aspetti di criticità con riferimento all'insieme di disposizioni contenute nel disegno di legge. In particolare, secondo l'AIR, "non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dell'intervento normativo, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando idoneo il quadro organizzativo esistente".

Articolo 8

(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune)

L'articolo attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia la nomina di un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, per essere inserito nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 23 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare l'esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato. In particolare, andrebbe chiarito se le spese afferenti allo svolgimento delle funzioni di membro dell'autorità di controllo comune abbiano carattere operativo ed in quanto tali, ai sensi dell'articolo 41 del Trattato dell'Unione europea siano a carico del bilancio della Comunità europea.

Articolo 9

(Designazione dei corrispondenti nazionali)

L'articolo individua quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello. Ciascun corrispondente nazionale svolge le attività connesse alle proprie attribuzioni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito dal Governo l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in conseguenza delle presumibili ulteriori attività svolte, nell'ambito delle proprie attribuzioni, dai corrispondenti nazionali designati.

